

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

Sent. n. 2591/15

R.G. n. 89220/2013

Rep. n. 4693/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE VI<sup>^</sup>

\*\*\*\*\*

Il Giudice di Pace Dott. Antonio Devoto ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 89220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del giorno 18 febbraio 2015 e vertente

FRA

CICINELLI Simone (C.F. CCNSMN92P10H501U), elettivamente domiciliato in Roma, via P. Falconieri n. 110, presso lo studio legale dell'Avv. Settimio Catalisano che lo rappresenta e difende giusta delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

GENERALI ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. (C.F./P. IVA 00079760328), elettivamente domiciliata in Roma, via D'Aracoeli n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Raffaelli la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 febbraio 2015 i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in pari data e da note allegate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., sì come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti ed espletata altresì C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore la causa, quindi, sulle conclusioni precisate all'udienza del 18 febbraio 2015, veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il giudicante, nel merito, che la domanda è fondata e va, pertanto accolta, sulla base delle considerazioni che seguono.

Non in contestazione l'*an debeat*, per quanto concerne il *quantum* relativo al danno biologico subito da CICINELLI Simone, l'evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all'evento, giustifica i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il decidente condivide e fa propri per l'accuratezza e l'eshaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.

Per quanto concerne la problematica introdotta dalla novella dell'art. 139 C.d.A., è possibile e ragionevole affermare che la nuova legge esige che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l'affermazione dell'esistenza del danno in esame sulle sole

AD

dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili" ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali", a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.

L'attore al sinistro, come accertato dal C.T.U., ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, determinante *"modesta cervicopatia in esito a trauma distrattivo cervicale, con sfumata contrattura reattiva paravertebrale, attendibile mialgia irradiata ai trapezi, lieve limitazione dell'articolari  del capo"*.

Detto evento biologico si sostanzia in una lesione alla salute, che il C.T.U., a conclusione della sua indagine, congruamente motivata per essere fondata su preciso esame obiettivo e su considerazioni mediche legali, immuni da errori logici e scientifici, ha quantificato con parere, pienamente condiviso da codesto organo giudicante, in un'incapacit  temporanea assoluta di giorni 7 e relativa al 50% di giorni 15, oltre ad una invalidit  permanente nella misura dell'1,5%.

Non risultano allo stato accertate spese mediche; non si ritiene dovranno essere affrontate spese mediche future.

Tenuto conto della natura delle lesioni, non vi   dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisce espressione del c.d. "danno biologico" (danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrit  psico-fisica della persona, in s  e per s  considerata (danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore "uomo" e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno estetico.

Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entit  delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, et  del soggetto).

In particolare, per quanto riguarda la gravit  delle lesioni, non vi   dubbio che l'incidenza dei postumi sulla vita del soggetto (in tutte le sue esplicazioni, lavorative, ricreative, socio-culturali, ecc.) cresce in progressione geometrica, e non solo aritmetica, rispetto al grado di invalidit  permanente (in sostanza, ogni punto aggiuntivo di invalidit  provoca una compromissione sempre maggiore dell'integrit  psico-fisica).

L'incidenza, inoltre,   certamente maggiore, complessivamente, quando il danneggiato   in giovane et , o quantomeno in et  non avanzata, in quanto, se   vero che in questi casi il soggetto ha una pi  elevata capacit  di compensare le funzioni perdute o mortificate,   altrettanto vero che la compromissione si protrae per un periodo pi  lungo, comprendendo anche gli anni di vita che di solito sono, sotto ogni profilo, i pi  ricchi ed i pi  dinamici.

Al fine di assicurare la necessaria parit  di trattamento per casi analoghi e tenuto conto delle pi  recenti elaborazioni emerse in sede giudiziaria, normativa e medico-legale, questo giudicante ha ritenuto, quindi, di dover procedere alla quantificazione monetaria del danno biologico secondo i valori di cui alla Legge 57/2001 aggiornati con D.M. del 20/6/2014 pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4/7/2014, attribuendo a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'1,5% la somma di Euro 1.621,495 al valore attuale della moneta in applicazione dei criteri di cui alla L. n.57/2001.

Tenuto conto di quanto sopra esposto ed applicando i criteri sopra indicati ritiene il giudicante che il risarcimento spettante a CICINELLI Simone per il danno

biologico subito (da invalidità permanente e da inabilità temporanea) debba essere liquidato nella somma di Euro 2.294,735 così determinata: Euro 1.621,495 da danno biologico permanente considerato relativamente a 1,5 punti di invalidità permanente, Euro 325,01 per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta ed Euro 348,23 per il danno biologico da inabilità temporanea parziale al 50%.

Per quanto concerne la liquidazione del danno morale richiesta dal ricorrente, l'odierno giudicante ritiene ragionevole aderire al principio di diritto espresso da Tribunale Milano, sez. V civile, sentenza 19.02.2009 n. 2334 il quale ha stabilito che *"...il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute; nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritiene che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari; conseguentemente, il giudice, procedendo ad "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima"*.

È quindi dovuta l'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno morale subito per l'importo pari ad Euro 700,00.

Il risarcimento totale dei danni fisici e morali subiti da CICINELLI Simone ammonta quindi ad Euro 2.994,735, a detrarsi la somma già corrisposta *ante causam* e trattenuta quale acconto sul maggior avere per un totale finale pari ad Euro 2.494,735.

Costo della espletata C.T.U. da rimborsare Euro 500,00 oltre oneri fiscali.

Sulle somme spettanti all'odierno attore, trattandosi di debito di valore, vanno conteggiati l'ulteriore danno da svalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dal di del dovuto al saldo effettivo.

Le parti convenute, stante la acclarata soccombenza, devono essere condannate al pagamento delle spese processuali come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

A) condanna la sunnominata parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore CICINELLI Simone, della somma pari ad Euro 2.494,735 per il risarcimento dei danni fisici e morali subiti oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal fatto al soddisfo;

B) condanna le sunnominate parti convenute al pagamento delle spese mediche sostenute per la somma pari ad Euro 500,00 più oneri fiscali quale costo per l'espletata C.T.U.;

C) condanna le sunnominate parti convenute al pagamento delle spese di giudizio quivi quantificate in Euro 120,00 per spese ed Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge (D.M. 55/2014), da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma,

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Antonio Devoto

